



Sent. n. 5/2025

REPUBBLICA ITALIANA

in nome del popolo italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Federico Lorenzini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso per resa di conto iscritto al n. 8948 del registro di segreteria, depositato in data 4 luglio 2023, con cui la Procura Regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi dell'art.141, co.4, c.g.c., di voler fissare nei confronti della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.p.A. con sede legale e direzione generale in Altamura (BA), via O. Serena n. 13 (C.F. e P.IVA 00604840777) - in persona del legale rappresentante pro tempore e in qualità di tesoriere per il Comune di Atella (PZ) negli anni 2016-2017-2018-2019, il termine per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari dei predetti anni; Visti gli artt.141, 142, 143 e 144 del c.g.c.;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udito, nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Maria Caputo, il P.M. dott.ssa Ilda Coluzzi;

Premesso in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la Procura Regionale formulava al Giudice monocratico istanza per la fissazione di un termine per la presentazione dei conti

giudiziali sopra indicati, chiedendo altresì di prevedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria a valere per l'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito del conto nel termine che sarebbe stato stabilito, e di fissare, in caso di inadempimento, la scadenza per la compilazione del conto d'ufficio a spese dell'agente contabile, formulando in ultimo la richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere qualora il conto fosse presentato dall'agente contabile o formato d'ufficio.

Il Giudice monocratico, con proprio decreto n. 7 del 02/08/2023, fissava il termine per il relativo deposito.

In data 09/11/2023 l'Amministrazione comunale faceva pervenire, mediante il sistema "Deposito degli Atti e dei Documenti" (DAeD,) i conti giudiziali per gli anni 2016-2017-2018-2019 con allegate le lettere di trasmissione inviate dal tesoriere datate rispettivamente 30/01/2017, 26/01/2018, 21/01/2019 e 15/01/2020.

Con istanza depositata in data 14/10/2024, il P.M. chiedeva che venisse fissata l'udienza *"...per la prosecuzione del giudizio, per prendere, ad esito della medesima, i provvedimenti necessari ai fini della definizione del giudizio stesso e, in particolare, alla luce di quanto riferito dal Comune di Atella, dichiarare la cessazione della materia del contendere"*.

Nel corso della odierna udienza di discussione del giudizio il P.M., rilevato l'avvenuto deposito dei conti succitati, insisteva nella richiesta di dichiarare cessata la materia del contendere. La causa è passata in decisione.

DIRITTO

Come esposto in fatto, i conti riferiti alle annualità 2016-2017-2018-2019, risultano acquisiti dalla Segreteria della Sezione, in ottemperanza a quanto disposto con il decreto n. 7/2023.

Il giudizio per resa di conto, introdotto con ricorso al giudice monocratico ex art. 141 c. 2 c.g.c., viene definito dal medesimo con sentenza non appellabile ed

immediatamente esecutiva ex art. 144 c.g.c. salvo, in caso di opposizione ai decreti emessi ai sensi dell'art. 141, commi 4, 6 e 7, la deputata fase collegiale di cui all'art.142 c.g.c. (cfr. in terminis Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, sentenze nn. 139/2018, 167/2019, 170/1029; Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenze n. 182/2019 e n. 183/2019; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 35/2017; Sezione Giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

Pertanto, acquisito in atti che i conti sono stati depositati dal Comune di Atella e viste le richieste del P.M., questo Giudice dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe.

Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato relatore con provvedimento presidenziale, nell'ambito di quanto previsto dagli articoli 145 e ss. c.g.c. (cfr. Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, sentenza n. 100/2019; cit. Sezione giurisdizionale per la Regione Campania, sentenza n. 472/2016).

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in composizione monocratica, dichiara estinto, per cessata materia del contendere, il giudizio indicato in epigrafe. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio successiva all'udienza del 22 gennaio 2025.

Il Giudice Unico
f.to digitalmente
Cons. Federico Lorenzini

Depositata in Segreteria il 04/02/2025

Il Segretario d'udienza
f.to digitalmente
Dott.ssa Maria Caputo